

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1969

(6^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta » (117-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 102, 103
LOMBARDI, relatore 102
SAMMARTINO, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile 103

Discussione ed approvazione:

« Norme per il decentramento di alcune competenze dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 » (215):

PRESIDENTE 104

Lo GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pag. 104
PICCOLO, relatore 104

Discussione ed approvazione:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale » (253):

PRESIDENTE 105, 106
GENCO, relatore 105, 106
Lo GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 106

Rinvio della discussione:

« Agevolazioni per l'edilizia » (299):

PRESIDENTE 106
LOMBARDI, relatore 106

Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (305):

PRESIDENTE . . . 106, 108, 109, 110, 113, 114, 116
ABENANTE . . . 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116

AIMONI	Pag. 108, 110
ANDÒ	111
AVEZZANO COMES	111
CROLLALANZA	108, 109, 113, 114, 115, 116
FABRETTI	109, 111, 115
GENCO	108, 109
LO GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	109, 113
LOMBARDI	111, 116
LUCCHI	113
MADERCHI	108
PICCOLO, <i>relatore</i>	106, 109
RAIA	107, 108, 112, 116
SPAGNOLLI	112, 114, 115
SPASARI	115

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Avezzano-Comes, Bargellini, Bonazzi, Crollalanza, Fabretti, Florena, Genco, Lombardi, Lucchi, Maderchi, Massobrio, Noè, Piccolo, Poerio, Raia, Spagnolli, Spasari, Tansini, Togni, Volgger e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Lo Giudice e per i trasporti e l'aviazione civile Sammartino.

P I C C O L O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta » (117-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con la osservanza delle norme sulla disciplina del terminato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati. Il contratto non è rinnovabile.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

L O M B A R D I , *relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge oggi al nostro esame è stato già approvato da questa Commissione ma, successivamente, la 10^a Commissione della Camera dei deputati ha ad esso apportato talune modificazioni concernenti l'elevazione della durata massima delle assunzioni in esso previste, nonchè l'affermazione esplicita che il contratto non è rinnovabile, e che entro l'anno solare non si possono fare più di 120

giorni lavorativi. Tali modificazioni sono state apportate su suggerimento della 1^a Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento — alla quale il disegno di legge era stato inviato per il prescritto parere — che ha chiesto alla competente Commissione di merito di introdurre nel testo già approvato dal Senato.

Mi dichiaro favorevole alle modificazioni proposte e pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

S A M M A R T I N O, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore, senatore Lombardi, per i chiarimenti forniti in merito alle modifiche apportate dalla 10^a Commissione della Camera dei deputati al testo del disegno di legge già approvato da questa Commissione.

Nell'associarmi all'invito rivolto dal relatore desidero far presente che, nella relazione che precede il disegno di legge è scritto che l'onere derivante da questo disegno di legge verrà a gravare sugli ordinari stanziamenti previsti nel capitolo 1334 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il che non è stato recepito nel testo del provvedimento.

Ricordo ancora che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge sarebbe peraltro opportuno inserire formalmente nel testo un articolo che precisi, nel senso già descritto, la copertura dell'onere. Comprendo che tale modifica comporterà il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione, ma per la perfezione, sia pur formale, del testo, questa precisazione mi sembra opportuna.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'onere derivante dalla presente legge farà carico sul capitolo n 1334 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio »

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do ora lettura del primo e secondo comma dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con la osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati. Il contratto non è rinnovabile.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.

Poichè nessuno domanda di parlare li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo unico quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal sottosegretario Sammartino:

« L'onere derivante dalla presente legge farà carico sul capitolo n 1334 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento l'articolo unico diventerà articolo 1 e l'articolo aggiuntivo, ora approvato, articolo 2.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il decentramento di alcune competenze dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 » (215)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per il decentramento di alcune competenze dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C C O L O *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 215, presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, ha per oggetto — al fine di snellire le relative procedure — il decentramento di talune competenze in tema di alloggi popolari (determinazione delle quote degli alloggi escluse dalla cessione in proprietà; approvazione dei regolamenti condominiali), dal Ministero dei lavori pubblici ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche

Tale decentramento è attualmente disciplinato dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, del seguente tenore:

« Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore

dei profughi, tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno ».

A loro volta, i primi due commi dell'articolo 18 del suddetto decreto, sono stati dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.

L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione ».

Ho ritenuto opportuno richiamare il contenuto di detti articoli solo perchè la Commissione possa meglio rendersi conto della natura del decentramento che essa è chiamata ad esaminare e, come mi auguro, ad approvare.

Le ragioni che sono a base del provvedimento non possono determinare in noi alcuna perplessità poichè ripeto, rientrano in quello snellimento di procedure e nel decentramento tanto auspicato da tutte le Amministrazioni dello Stato; confido quindi che la Commissione vorrà dare il suo voto favorevole al disegno di legge

L O G I U D I C E, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi dichiaro d'accordo con il relatore ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle provincie e dei comuni, sono trasferite ai Provveditori alle Opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.

Resta attribuita al Ministro dei lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

La competenza attribuita dall'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, al Ministro dei lavori pubblici, di approvare i regolamenti di condominio degli alloggi popolari, è trasferita ai Provveditori alle Opere pubbliche.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche sulla circolazione stradale » (253)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, re-

cante norme sulla circolazione stradale, è abrogato.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli senatori, l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, stabilisce che i veicoli a braccia o con ausilio meccanico debbono essere muniti di una targa di riconoscimento, fornita dallo Stato, conformemente a quanto previsto per i veicoli a trazione animale dall'articolo 39 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'applicazione del cennato articolo ha creato vivissimo disagio tra le categorie interessate, costituite, per lo più, da agricoltori, piccoli artigiani ed operai, i quali hanno più volte manifestato il proprio malcontento contro l'obbligo dell'acquisto della targa per i veicoli in questione.

In considerazione del fatto che, praticamente, la targazione dei veicoli a braccia e di quelli con ausilio meccanico non si è dimostrata veramente indispensabile, si ritiene opportuno proporre l'abrogazione dell'articolo 3 della legge dell'11 febbraio 1963, n. 142 e, a tal fine, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Non avrei altro da aggiungere per illustrare la norma di cui trattasi; solamente, considerato questo problema da un punto di vista più generale, non posso fare a meno di sottolineare che dal 1959, anno in cui è stato approvato il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, ad oggi molte disposizioni si sono dimostrate superate dai tempi e dalle tecniche più aggiornate.

Tanto per portare un esempio, dirò che nella mia città, mentre 10 anni fa circolavano 6.000 veicoli a trazione animale oggi si registra una costante diminuzione di questi mezzi di trasporto perchè non c'è agricoltore, o artigiano che non si sia attrezzato o abbia in animo di acquistare un camioncino o una macchina per svolgere il proprio lavoro.

Lo stesso fenomeno si è verificato in tutta Italia e pertanto, in considerazione dell'evolversi della nostra economia, andrebbero riviste molte disposizioni del Codice

della strada che ora non elencherò per non uscire dal seminato.

Purtuttavia, prendendo lo spunto dalla presenza sia del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici che di quello del Ministero dei trasporti, non posso fare a meno di rilevare come, dopo dieci anni di applicazione delle norme per la circolazione stradale, non sia stato ancora ben definito quale è il Ministero che si deve far promotore della disciplina in questa materia: entrambi, infatti, rivendicano a sè questo diritto.

P R E S I D E N T E . C'è un articolo ben preciso in merito — che fu oggetto, ricordo, di uno studio molto accurato — dal quale risulta che, per quanto concerne la circolazione, la competenza è del Ministero dei lavori pubblici, perchè esso è il responsabile ed il garante delle strade, mentre, per quanto concerne l'autoveicolo e il conduttore, nonchè le regole relative al rilascio di patenti, la competenza è del Ministero dei trasporti. Non mi pare, quindi, che vi possano essere dubbi.

G E N C O , *relatore*. L'ultima cosa che desidero far presente, signor Presidente, è questa. Il numero di furti di ciclomotori che avviene giornalmente in tutta Italia è impressionante e questi mezzi, come del resto avviene per le biciclette, non sono rintracciabili essendo sprovvisti di targa. Ora io non mi spiego per quale ragione non si possa fornire anche questi mezzi di tale segno di riconoscimento.

P R E S I D E N T E . Quando verranno all'esame della nostra Commissione provvedimenti più ampi relativi alla disciplina della circolazione stradale non mancheremo di tenere presenti i suggerimenti dell'onorevole relatore.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo a quanto detto dall'onorevole relatore in merito al provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura

(*E approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'edilizia » (299)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'edilizia ».

L O M B A R D I , *relatore*. Propongo che la discussione su questo provvedimento venga rinviata in attesa che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere, non ancora pervenutoci.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (305)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico »

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C C O L O , *relatore*. Onorevoli senatori, il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dispone che il valore venale degli alloggi è determinato da una Commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del Genio civile, nominata e presieduta dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, composta dall'Intendente di finanza e dall'Ingegnere capo del Genio civile.

L'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dispone, a sua vol-

ta, che avverso la determinazione del prezzo è ammesso ricorso ad una commissione nominata, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, dal Ministero dei lavori pubblici, e composta:

1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

2) da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del Genio civile.

4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri.

In molti casi le commissioni predette si trovano nell'impossibilità di funzionare a causa della vacanza, dell'assenza od impedimento di uno dei loro membri, è ciò determina, ovviamente, una situazione di grave disagio in danno degli assegnatari, che non possono stipulare il contratto di cessione in proprietà fino a che gli alloggi non siano valutati dalla Commissione provinciale o non siano stati decisi i ricorsi proposti alla Commissione regionale.

Poichè da più parti continuano a pervenire lamentele in ordine all'irregolare funzionamento delle cennate commissioni, si ritiene che le difficoltà esistenti possano essere superate soltanto attraverso una modifica delle vigenti disposizioni, che preveda la nomina di sostituti dei componenti le commissioni stesse.

In tal senso è stata, pertanto, presa l'iniziativa per il disegno di legge in esame, che si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 si propone di inserire, tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, il seguente:

« In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti:

il Provveditore alle opere pubbliche dal Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato; l'Intendente di finanza dall'Intendente aggiunto o, nel caso che questi manchi, dal vice Intendente; l'Ingegnere capo del Genio civile dall'ingegnere di ruolo del grado più elevato in servizio presso l'Ufficio del Genio civile, designato dal Provveditore alle opere pubbliche ».

Parallelamente, l'articolo 2 prevede che tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sia aggiunto il seguente:

« Per il Presidente ed ognuno dei componenti la Commissione, il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano i requisiti richiesti dal comma precedente ».

Mi pare, quindi, che il provvedimento, così come è formulato, sia meritevole di essere accolto da parte della Commissione poichè esso mira a rendere più sollecito e spedito il disbrigo delle pratiche relative alla valutazione del valore venale degli alloggi da cedere in proprietà.

R A I A . Della commissione di prima istanza non fanno parte i rappresentanti degli assegnatari, cioè di coloro che usufruiscono dell'assegnazione degli alloggi; io ritengo che sarebbe opportuno introdurre una modifica in questo senso.

A B E N A N T E . Sono anch'io del parere che, nel momento in cui cerchiamo di rendere più spediti i lavori delle commissioni in questione — di cui dobbiamo lamentare fino a questo momento la grande lentezza — prevedendo la nomina di sostituti dei rispettivi membri, dobbiamo anche tener conto di una nuova realtà associativa sorta nel nostro Paese, rappresentata dal legittimo e democratico movimento degli assegnatari e degli inquilini delle case popolari, i quali desiderano far parte di questa commissione a tutela della determinazione di un fattore economico che incide per lungo tempo sul loro reddito. E questa istanza è da accogliere, altrimenti, affideremo ancora una volta soltanto ad organi bu-

rocratici e di carattere tecnico la valutazione di un fattore economico che incide sostanzialmente sul tenore di vita delle masse popolari. Anche se la determinazione del valore venale degli alloggi, infatti, è regolata da precise norme, vi è sempre una certa aleatorietà derivante dall'interpretazione soggettiva delle norme stesse.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente che, accogliendo la modifica proposta dagli onorevoli colleghi, cioè che della commissione che procede all'accertamento del valore degli alloggi faccia parte anche un rappresentante del sindacato degli assegnatari, ci troveremmo di fronte ad alcune difficoltà. Innanzitutto bisognerà stabilire di quali assegnatari si tratta, se di quelli che già hanno avuto un alloggio o se di quelli che potranno avere l'assegnazione di una casa. Bisognerà inoltre precisare chi dovrà nominare questi rappresentanti.

A I M O N I . Lo designerà l'associazione degli inquilini.

A B E N A N T E . Il rappresentante degli assegnatari e degli inquilini potrebbe essere scelto, dallo stesso organo che nomina i membri della commissione che procede alla determinazione del valore venale degli alloggi, tra i designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini e assegnatari, secondo una formula ormai consolidata che non ha mai dato luogo ad inconvenienti o a difficoltà nel funzionamento

R A I A . L'emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari e degli inquilini scelto dal Consiglio provinciale tra i designati dalle organizzazioni rappresentative degli inquilini e assegnatari ».

C R O L L A L A N Z A . La modifica suggerita dagli onorevoli colleghi mi sembra giusta. Tuttavia, se non siamo in condizione

oggi di arrivare alla formulazione della norma per le preoccupazioni espresse dal Presidente, propongo di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

Sono anche d'accordo con i colleghi che debbano essere le organizzazioni sindacali a designare il rappresentante degli assegnatari e degli inquilini; sono invece contrario che si parli delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative perchè è difficile intendersi su questo punto. Si deve parlare di tutte e quattro le organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

P R E S I D E N T E . Al riguardo debbo dire che per quanto si riferisce al principio — almeno personalmente — non ho nulla da obiettare: ritengo peraltro che tale principio sia di difficile applicazione pratica soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Napoli, Firenze.

M A D E R C H I . Se l'onorevole Presidente non ha nulla in contrario ad accogliere il principio, si potrebbe allora rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta, così come è stato suggerito dal senatore Crollalanza, al fine di approfondirne l'esame.

P R E S I D E N T E . Per esperienza personale posso dire che il rinvio rappresenta sempre la peggiore soluzione in quanto con esso si evita uno scoglio che si ripresenterà comunque in un secondo tempo.

G E N C O . Concordo con le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Presidente. Quale dovrebbe essere infatti il rappresentante degli assegnatari chiamato a far parte della Commissione di cui trattasi? Forse quello del capoluogo? Ma, onorevoli colleghi, come voi tutti ben sapete le assegnazioni di alloggi avvengono in tutti i centri urbani, anche minori. Si dovrebbe allora nominare un rappresentante in tutti i casi in cui si procede ad una assegnazione?

D'altra parte, è necessario tenere presente che la Commissione di prima istanza ha un carattere esclusivamente tecnico, per cui non si vede la opportunità dell'inclusio-

ne proposta dal senatore Raia: a mio parere sarebbe come se in un collegio giudicante composto di magistrati si introducesse un rappresentante degli imputati!

A B E N A N T E. In questo caso il rapporto è del tutto diverso!

G E N C O. In altri termini. Esiste una Commissione di prima istanza a carattere provinciale: con quale criterio verrebbe scelto il rappresentante degli assegnatari, quando in essa fossero considerati trenta, quaranta, cinquanta comuni? Ed inoltre, passando alla Commissione a carattere regionale, con quale criterio verrebbe scelto il rappresentante degli assegnatari tra le diverse province costituenti una determinata regione?

Vi è infine da considerare che la Commissione provinciale ha deliberato nei confronti degli inquilini sempre con una certa larghezza: oggi, infatti, i valori degli alloggi assegnati da essa stabiliti non hanno alcuna corrispondenza nel mercato libero.

F A B R E T T I. La tesi del senatore Genco, a mio avviso, è assurda. È necessario infatti tenere presente che qui si tratta di un problema non soltanto tecnico, ma anche economico e sociale. Pertanto, se è vero che questa Commissione si limita a determinare il prezzo degli alloggi, è anche vero che sarebbe illogico non prevedere in essa la rappresentanza della controparte, di coloro cioè ai quali l'oggetto in questione viene venduto.

Peraltro, le preoccupazioni in proposito da più parti manifestate non mi sembra che siano insuperabili, per cui insistiamo sull'opportunità della partecipazione di un rappresentante degli assegnatari, pur accogliendo la proposta di rinvio della discussione per maggiormente approfondire i termini del problema

P I C C O L O *relatore*. Desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che — almeno a quanto mi risulta — la proposta del senatore Raia, che pure ha una sua fondatezza ed una sua logicità, non è stata mai avanzata da nessuna parte.

Pertanto, poichè il presente disegno di legge è stato predisposto al fine di facilitare e rendere più rapido il funzionamento delle Commissioni incaricate di determinare il valore venale degli alloggi, onde non pregiudicare tale fine, proporrei di approvare provvisoriamente questo provvedimento e di presentare al più presto un altro disegno di legge *ad hoc*.

Se, al contrario, si volesse inserire la modifica suggerita dal senatore Raia nel disegno di legge oggi in esame, non vi è dubbio che, in mancanza di concreti elementi di giudizio, in questo momento una norma precisa al riguardo non possa essere formulata e che pertanto sia necessario un maggiore approfondimento della questione, tale da permettere alla nostra Commissione di approvare una disposizione utile, che non rappresenti un ulteriore intralcio al funzionamento delle Commissioni di cui trattasi.

C R O L L A L A N Z A. Insisto nella mia proposta di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta in modo da permettere al relatore, d'accordo con il rappresentante del Governo, di predisporre un emendamento che superi le difficoltà che al riguardo sono state da più parti prospettate in ordine alla designazione di un rappresentante degli assegnatari in seno alla Commissione provinciale.

Prego anzi l'onorevole Presidente di voler mettere ai voti tale mia proposta.

P R E S I D E N T E. Sarebbe opportuno, a mio avviso, ascoltare prima l'opinione in proposito del rappresentante del Governo.

L O G I U D I C E, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, come è stato già osservato, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'esigenza di ovviare agli inconvenienti che si sono verificati a causa dell'assenza od impedimento di uno dei membri delle Commissioni di prima e seconda istanza incaricate di determinare il valore venale degli alloggi popolari da assegnare in proprietà. Pertanto, la sistematica del

provvedimento, ammettendo il principio della sostituzione dei titolari, risponde alla precisa finalità di nominare dei sostituti dei componenti tali commissioni. Sotto questo punto di vista, data l'evidente urgenza che il disegno di legge riveste, mi pare che non vi sia alcun dubbio sulla necessità di procedere al più presto alla sua approvazione.

È stato però sollevato qui un problema nuovo, diverso da quello affrontato dalla norma in esame, relativo all'opportunità di inserire in quelle commissioni, per i cui componenti oggi si vogliono nominare dei sostituti, un rappresentante degli assegnatari. Ora, in ordine a questo nuovo tema sono state avanzate proposte diverse perchè, pur ammettendosi la fondatezza del principio, si è riconosciuta la difficoltà di una sua articolazione pratica, soprattutto per quanto si riferisce alla designazione di tale rappresentante, non essendo ben chiaro da quale categoria gli assegnatari siano rappresentati: come è noto, infatti, in ogni provincia pullulano organizzazioni autonome del genere. Alcuni senatori peraltro hanno suggerito che esso sia scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali.

Ora, a me pare che, soprattutto in sede deliberante, non sia opportuno e saggio improvvisare, formulando delle disposizioni senza un preventivo ed organico studio della questione. Pertanto, se la Commissione ritiene che il principio della rappresentanza degli assegnatari debba essere accolto, appare evidente la necessità di un suo maggiore approfondimento, in modo da pervenire ad una formulazione tecnica che si inquadri bene nel contesto della legge. Come spesso accade, però, non vorrei che noi — questo è uno degli aspetti più caratteristici della nostra produzione legislativa: e lo dico non tanto come rappresentante del Governo, quanto come semplice parlamentare — per amore dell'ottimo trascurassimo il buono.

Pertanto, poichè ritengo che la questione sia molto più complessa di quanto potrebbe sembrare e quindi porterà via del tempo, mi permetterei di adeguarmi a quanto ha suggerito l'onorevole relatore invitando la

Commissione ad approvare per il momento il disegno di legge in esame, sulla cui necessità vi è pieno accordo, con la riserva di esaminare *funditus*, a breve scadenza, l'altro argomento (oggetto, naturalmente, di apposito disegno di legge) sul quale mi pare che non vi sia lo stesso accordo.

Desidero precisare peraltro, che se la Commissione insistesse per il rinvio della discussione, mi rimetterei alle decisioni che in proposito essa riterrà opportuno adottare.

P R E S I D E N T E . Se non erro, il rappresentante del Governo, riprendendo una proposta già avanzata dall'onorevole relatore, suggerirebbe di approvare subito il presente disegno di legge e di predisporre al più presto un altro provvedimento — che fin d'ora mi impegno anche io a firmare come proponente — che preveda una modifica alla legge 17 gennaio 1959, n. 2, ai fini dell'inclusione di un rappresentante degli assegnatari nelle commissioni delle quali ci stiamo occupando.

A I M O N I . Ho ascoltato attentamente le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Anche se le sue argomentazioni tendono a dimostrare che con il presente disegno di legge non si viene a modificare la legge base, a me pare che le disposizioni in esso contenute, in sostanza, la integrano e la modificano. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno approfittare di questa occasione per introdurre anche l'altra modifica da noi suggerita, senza rinviarne l'approvazione ad un apposito disegno di legge, che comporterebbe una notevole perdita di tempo. La pratica attuazione della modifica da noi proposta non mi sembra peraltro che rivesta particolari difficoltà, se esiste una seria volontà politica di accoglierla: si potrebbe infatti dare l'incarico al comune capoluogo o all'amministrazione provinciale di proporre al prefetto o ad altro organo la nomina di un rappresentante della categoria degli assegnatari, da scegliersi tra i designati dalle varie associazioni del genere che esistono in ogni provincia.

L O M B A R D I . Io, al contrario, sono perfettamente di accordo con quanto ha affermato l'onorevole rappresentante del Governo. Anzitutto, perchè a me pare opportuno sganciare il problema oggi in discussione da quello prospettato dal senatore Raia, relativo all'inclusione di un rappresentante degli assegnatari.

Inoltre perchè se è vero che è urgente approvare al più presto il disegno di legge in esame, nulla osta a che sia presentata una autonoma proposta che tenga conto dei rilievi avanzati dal senatore Raia.

La mia preoccupazione, infatti, è che modificando noi il testo in esame con l'aggiunta di elementi nuovi possano insorgere difficoltà alla Camera dei deputati, che impediscano la definitiva approvazione del provvedimento. Ripeto, separando l'uno dall'altro i due elementi, faremmo opera più adatta alle nostre funzioni.

Volendo comunque riassumere il mio personale punto di vista circa la questione delle rappresentanze in seno alla Commissione di prima istanza dirò che sono favorevole all'inclusione di una rappresentanza delle amministrazioni comunali interessate, ma non a quella degli assegnatari, perchè ciò complicherebbe inutilmente le cose; senza contare che sarebbe anche molto difficile, a mio avviso, trovare una adeguata formula pratica.

F A B R E T T I . Non mi pare che le argomentazioni addotte dai vari colleghi intervenuti e dal sottosegretario Lo Giudice valgano a superare le ragioni esposte dal senatore Raia.

Per quale motivo il Governo ha presentato questo provvedimento? Per snellire ed accelerare la procedura di assegnazione degli alloggi di cui trattasi, in modo che le case popolari ed economiche vengano con rapidità date in godimento agli inquilini.

A mio avviso, una delle ragioni dei lamentati ritardi sta nella mancanza di fiducia tra l'inquilino che chiede la casa a riscatto e l'organismo tecnico che ne stabilisce il prezzo; infatti, nel momento in cui la Commissione di prima istanza determina, dopo una analisi obiettiva, il prezzo di cessione, viene a mancare da parte dell'assegnatario la pie-

na fiducia sulla decisione adottata, proprio perchè, in seno a quella Commissione, egli non è in alcun modo rappresentato e tutelato.

Si tratta dunque di un problema sociale che non si risolve neanche dinanzi alla Commissione di seconda istanza che esamina le controproposte degli inquilini.

Ripeto, proprio in questo stato di cose si deve ricercare una delle maggiori ragioni dei ritardi nelle assegnazioni degli alloggi popolari ed a questo grave inconveniente non ovvierà certo il provvedimento, se verrà mantenuto nella sua attuale formulazione.

Noi non chiediamo modifiche sostanziali, ma la più precisa applicazione di quanto il Governo stesso auspica per la più rapida definizione di un problema che interessa tutte le categorie di lavoratori.

Se vogliamo legiferare bene non cercando l'*optimum* ma il buono — come ha ben detto il sottosegretario Lo Giudice — ritengo che i nostri suggerimenti dovrebbero essere accolti; la formula per inserire nel testo del provvedimento la rappresentanza degli assegnatari non è difficile a trovarsi. Insistiamo pertanto per un rinvio di due-tre giorni per lasciare il tempo al relatore di redigere l'apposito emendamento che, a nostro avviso, è decisivo se vogliamo snellire la procedura per l'assegnazione in proprietà degli alloggi popolari.

A N D O' . Mi riallaccio all'intervento del sottosegretario Lo Giudice per quanto riguarda l'aspetto procedurale della questione.

La nostra Commissione è riunita in sede deliberante ed è quindi nostra facoltà emendare il testo che ci sta dinanzi, pur nei limiti delle facoltà decisionali conferiteci.

Peraltro, poichè le proposte modifiche appaiono bisognevoli di attento esame, anche a me appare opportuno farne oggetto di un provvedimento a parte, al fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge in discussione, sul cui contenuto siamo tutti d'accordo.

A V E Z Z A N O C O M E S . Ho apprezzato moltissimo l'intervento del sottosegretario Lo Giudice che, dal punto di vista procedurale, è stato quanto mai corretto.

Purtuttavia il problema rimane e non può sfuggire alla nostra attenzione: possiamo decidere di affrontarlo subito o tra una settimana, ma non possiamo assolutamente sottovalutarlo.

Si tratta, signor Presidente, di fondi della Nazione, e quindi di tutti i cittadini, i quali hanno pertanto il diritto di essere ascoltati in seno alle commissioni per l'assegnazione degli alloggi popolari. Francamente, non ritengo che gli interessati potranno mai riuscire a modificare o a scalvacare la impostazione tecnica degli organi competenti (come ben diceva il senatore Genco, i prezzi sono fissati in modo obiettivo e sono quel che sono) ma il problema è quello di un'ulteriore democrazia di questi consessi; in altre parole, vi deve essere la possibilità per gli inquilini — dico teorica, badate bene — di far sentire la propria voce di fronte alle impostazioni tecniche che verranno formulate dalle commissioni.

La mia è una proposta semplice: il prefetto potrebbe scegliere il rappresentante degli assegnatari tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, delle amministrazioni comunali quando interessate siano le amministrazioni comunali o di quelle provinciali quando le interessate siano queste.

Mi pare che, su questa falsariga, si possa facilmente arrivare a mettersi d'accordo poichè, ripeto, si tratta di un problema quanto mai importante agli effetti della democrazia delle istituzioni.

R A I A . Intervengo brevemente per dichiararmi pienamente d'accordo con il senatore Avezzano Comes.

Il problema sollevato mi sembrava quanto mai semplice e, del resto, tutti i presenti mi pare abbiano riconosciuto la necessità di colmare le lamentate lacune delle norme vigenti per l'assegnazione delle case popolari.

Ritengo dunque che la soluzione migliore, a questo punto, sia quella di approvare un breve rinvio della discussione per dare modo a noi o a quanti altri lo vorranno di formulare il testo delle modifiche da apportare al provvedimento.

A B E N A N T E . Sono d'accordo con il senatore Raia. Si può accogliere la richiesta di rinvio della discussione del provvedimento alla prossima settimana. Il nostro emendamento può servire come base per un ripensamento da parte dei rappresentanti del Governo e di tutti i membri della Commissione, in modo da dare concretezza a certe esigenze che vengono imperiosamente avanti nel nostro Paese. Si sta infatti enormemente sviluppando un movimento associativo di base anche in questo settore, che può trovare il suo momento di sintesi nella partecipazione di un rappresentante degli assegnatari ai lavori della commissione adetta alla determinazione del valore venale degli alloggi.

S P A G N O L L I . Desidero chiarire subito che sono favorevole alla tesi prospettata dai colleghi Raia e Abenante, cioè che nella Commissione di prima istanza vi sia anche un rappresentante delle associazioni degli inquilini e degli assegnatari.

Fatta questa pregiudiziale, per altro, in base anche alla mia recente esperienza, desidero far presente che quando si passa alla attuazione pratica si incontrano notevoli difficoltà, sia per quanto concerne le organizzazioni sindacali che devono designare questi rappresentanti e sia per quanto riguarda il soggetto che deve nominare il rappresentante fra quelli indicati dalle organizzazioni.

Ora, rinviando l'approvazione di questo provvedimento alla prossima seduta per avere il tempo di approfondire questo aspetto, potremmo trovarci in questa situazione: che, trovata la soluzione che a noi sembra buona o la migliore possibile — d'accordo magari anche con il Governo —, se ne trovi un'altra all'altro ramo del Parlamento diversa dalla nostra. In questa maniera, evidentemente, avremmo perso inutilmente del tempo.

Sono del parere, quindi, di approvare il disegno di legge così com'è formulato, perchè già questo dimostra al Paese e agli interessati che ci rendiamo conto di quelle che sono le esigenze pratiche. Contemporaneamente ci dobbiamo assumere l'impegno, nella forma che si riterrà più opportuna, di pre-

sentare un disegno di legge *ad hoc* nel quale sia prevista questa rappresentanza, in modo che anche gli assegnatari e gli inquilini possano partecipare alla determinazione del valore degli alloggi.

P R E S I D E N T E . Se si è concordi nel rinviare la discussione del provvedimento non ho nulla in contrario. Se fosse possibile però, anche per dimostrare la nostra concretezza, sarebbe meglio arrivare ad una conclusione perchè i rinvii, in definitiva, sono sempre dannosi.

Ritengo, pertanto, che si potrebbe prendere in considerazione l'emendamento presentato dal collega Raia, al quale mi sono permesso di apportare alcune modifiche.

La nuova formulazione dell'emendamento da me suggerita è la seguente: « La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari e degli inquilini nominato dal Prefetto e scelto tra i designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ».

Ritengo che una dizione di questo genere possa soddisfare tutti, dare le opportune garanzie e consentirci di approvare il provvedimento senza alcun rinvio.

C R O L L A L A N Z A . Sono contrario alla dizione « maggiormente rappresentative » perchè essa dà al Prefetto la facoltà di valutare quali sono, a suo giudizio, le organizzazioni più rappresentative.

L U C C H I . Vorrei prospettare un altro problema sul merito del provvedimento; infatti lo scopo prefissosi dal legislatore, di evitare un ristagno del lavoro delle commissioni per l'assenza o l'impedimento di uno dei suoi componenti, non viene completamente raggiunto, dal momento che si sposta soltanto « di un gradino » il funzionario che può essere chiamato a sostituire quello assente.

Ora, per stabilire il costo di un alloggio vi sono delle norme precise in base alle quali si può fare una valutazione, ma ritengo che in grado di fare questo lavoro non siano

soltanto il Provveditore alle opere pubbliche o il capo dell'Ufficio tecnico. Nell'organico di questi uffici vi sono numerose persone molto competenti e altrettanto capaci; per cui sarei del parere di dare facoltà al responsabile di questa commissione di scegliere all'interno del proprio ufficio il funzionario che dovrà sostituire quello assente e che ritiene capace di svolgere tale lavoro.

Per esperienza personale so che in grado di determinare tali questioni non sono solo i capi ufficio, ma anche altri funzionari, soprattutto se si considera che esistono precise disposizioni di legge che indicano quale binario bisogna seguire per giungere a quella valutazione.

Riterrei pertanto opportuno sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente: « Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, è inserito il seguente:

“ In caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti dal funzionario che verrà indicato dal capo ufficio o da un delegato ” ».

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero anzitutto far presente al senatore Abenante che il Governo non ha problemi di ripensamento. Nel mio precedente intervento infatti avevo soltanto sottolineato l'opportunità di procedere per quanto si riferisce alle questioni sulle quali esiste un completo accordo della Commissione, rinviando ogni decisione su quelle altre sulle quali tale accordo non mi sembrava che esistesse; ho infine dichiarato però che se anche su queste ultime, attraverso un ulteriore dibattito, si fosse raggiunto l'accordo, il Governo si sarebbe rimesso alla Commissione dal momento che non ha nulla in contrario ad accogliere il principio della rappresentanza degli assegnatari.

Pertanto, se attraverso questo ulteriore dibattito sarà possibile concludere nel senso di pervenire a stabilire una rappresentanza che sia indicata però nella maniera più certa, da non dar luogo a contestazioni, torno a ripetere che il Governo non ha alcun motivo di opporsi.

Entrando nel merito della proposta, mi permiterei di concordare con quanto qui è stato detto in ordine alla opportunità di una designazione da parte delle organizzazioni sindacali. Dato infatti che le associazioni di inquilini già esistenti sono numerose e che una legge del genere moltiplicherebbe le iniziative in tal senso, sono anche io del parere che debbano essere le organizzazioni sindacali a livello nazionale ad indicare, in ogni provincia, ai Prefetti, i nominativi dei rappresentanti di cui trattasi.

Quindi, se la Commissione è d'accordo in questo senso, posso dichiarare fin d'ora che il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare anche subito l'emendamento proposto.

Per quanto si riferisce poi al rilievo fatto dal senatore Lucchi, debbo dire che esso merita la massima considerazione perchè, effettivamente, se da un criterio rigido come quello fissato dalla legge fondamentale si passa ad un altro criterio parimenti rigido, si corre il rischio di non raggiungere lo scopo che ci si era prefissi con la presentazione del disegno di legge in esame. Accetto quindi senza riserve la proposta fatta dal senatore Lucchi.

P R E S I D E N T E . Sulla base dell'osservazione fatta dal senatore Lucchi, il testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame dovrebbe essere modificato come segue: « Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

“ In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciali saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato ” ».

A questo punto, secondo la proposta del senatore Raia, con le modificazioni da me suggerite, dovrebbe essere aggiunto il seguente nuovo articolo:

« La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari e degli inquilini nominato dal Prefetto e scelto tra i designa-

ti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative ».

C R O L L A L A N Z A . A mio avviso i rappresentanti in questione debbono essere designati dalle quattro organizzazioni sindacali a carattere nazionale; con la dizione « maggiormente rappresentative », ormai entrata nell'uso corrente, verrebbe ad essere ingiustificatamente esclusa la CISNAL, anche se, a quel che a me consta, questa organizzazione ha più iscritti della UIL.

A B E N A N T E . Qui ci troviamo di fronte ad un potere autonomo dei lavoratori — che scaturisce dalla Costituzione — di associarsi come vogliono, come credono e con chi credono. Non possiamo noi legislatori stabilire quante debbano essere le organizzazioni sindacali riconosciute. Se domani sorgesse una nuova organizzazione che fosse realmente rappresentativa, anche quella avrebbe diritto alla rappresentanza.

C R O L L A L A N Z A . Finora, come ho detto, si è usata la formula: « organizzazioni sindacali più rappresentative », nella quale c'è già una limitazione.

A B E N A N T E . Ma l'espressione: « più rappresentative » stabilisce una delimitazione democratica, mentre il precisare che le organizzazioni sindacali sono quattro o cinque o un altro numero qualsiasi costituisce una delimitazione arbitraria.

S P A G N O L L I . La formula usata è: « organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative », che lascia aperta, in senso democratico, la via ad una rappresentanza ulteriore.

A B E N A N T E . Sono d'accordo sulla formula: « organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

« In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciali saranno rispettivamente sostituiti:

il Provveditore alle opere pubbliche dal Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato; l'Intendente di finanza dall'Intendente aggiunto o, nel caso che questi manchi, dal vice Intendente: l'Ingegnere capo del Genio civile dall'ingegnere di ruolo del grado più elevato in servizio presso l'Ufficio del genio civile, designato dal Provveditore alle opere pubbliche ».

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal senatore Lucchi il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

« In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo il primo articolo il senatore Raia ha proposto di inserire un nuovo articolo.

Ne do lettura nel testo contenente le modificazioni proposte dal senatore Crollalanza e da me:

« La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari nominato dal Prefetto e scelto tra i designati dalle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

S P A G N O L L I . Occorre eliminare quella delimitazione numerica costituita dalla parola « quattro ».

C R O L L A L A N Z A . Qui si ritorna ad un problema più volte discusso e in Commissione e in Aula. Insisto perchè si elimini l'equivoco delle discriminazioni in materia sindacale. Esiste una quarta grossa confederazione sindacale nazionale, la CISNAL, sulla cui importanza non ci devono essere dubbi. Bisogna togliere l'espressione « più rappresentative », perchè la prassi seguita fino ad oggi ha portato all'esclusione della CISNAL nella nomina dei rappresentanti sindacali nelle varie commissioni.

A B E N A N T E . Non possiamo far passare attraverso questo provvedimento un principio sul quale più volte abbiamo avuto incontri e scontri senza mai approdare ad un risultato positivo. L'unico risultato al quale siamo sempre pervenuti in sede sindacale e politica è quello che ci ricordava poco fa il senatore Spagnolli: l'uso della espressione « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ». D'altra parte, il collega Piccolo può testimoniare che a Napoli, per esempio, nella commissione braccianti è stato nominato solo il rappresentante della CISNAL, sulla base di autonome valutazioni del Prefetto. Quindi non possiamo noi, sul terreno dell'apporto democratico, dire in quante organizzazioni si debbano organizzare i lavoratori: sarebbe una cosa assurda, ed inoltre inutile.

Propongo che sia eliminata l'indicazione numerica « quattro » e che restino solo le parole: « organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ».

S P A S A R I . Mi associo a quanto detto dal collega.

S P A G N O L L I . Quando c'è la maggioranza della CISNAL, viene nominato il rappresentante della CISNAL. Si tratta di una situazione aperta a tutti, non limitativa.

F A B R E T T I . Mi pare che la proposta del senatore Spagnolli sia la più giusta. La formula « organizzazioni sindacali dei lavo-

ratori maggiormente rappresentative », collega Crollalanza, non impedisce alla CISNAL di indicare al Prefetto i propri delegati a rappresentarla nelle commissioni. In ultima istanza, chi decide è il Prefetto sulla base delle designazioni effettuate dalla CISNAL e dalle altre organizzazioni sindacali. È il Prefetto che sceglie.

P R E S I D E N T E . Faccio una proposta che tende a conciliare i vari punti di vista e a dare quelle assicurazioni che giustamente vengono richieste. Nel testo dell'articolo diciamo che la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari nominato dal Prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, e poi diamo atto nel verbale e in una lettera indirizzata al Ministro — il quale si farà carico di inviare in proposito una circolare ai Prefetti — d'intendere per quelle organizzazioni sindacali più rappresentative le quattro organizzazioni a carattere nazionale.

A B E N A N T E . Ma vogliamo scherzare?! Noi siamo contro il Prefetto, non vogliamo che sia il Prefetto a stabilire la rosa delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Non possiamo qui, in questo emendamento, sollevare una questione di carattere generale che non è stata mai risolta.

R A I A . Se la CISNAL, come è avvenuto a Napoli, sarà ritenuta maggioritaria, verrà nominato il rappresentante della CISNAL. Ma non poniamo limitazioni.

P R E S I D E N T E . Una organizzazione sindacale, può designare anche due o tre propri delegati. Nei casi in cui esiste un nucleo, una città satellite o altra situazione particolare del genere, l'organizzazione sindacale può proporre, per esempio, un proprio rappresentante dell'INCIS, uno delle case popolari, uno del Comune, eccetera. Allora verranno fuori dieci-quindici nominativi, fra i quali avviene poi la scelta del Prefetto.

C R O L L A L A N Z A . Allora, signor Presidente, perchè non usiamo l'espressione: « organizzazioni sindacali a carattere nazionale »?

P R E S I D E N T E . È la stessa cosa. Poichè nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo aggiuntivo nel seguente testo definitivo:

« La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari nominato dal Prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ».

C R O L L A L A N Z A . Dichiaro che mi asterrò dal voto.

L O M B A R D I . Anch'io mi asterrò.
(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . L'articolo testè approvato diventerà articolo 2 in sede di coordinamento.

Do ora lettura dell'articolo 2 del disegno di legge, divenuto articolo 3:

Art. 3.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

« Per il Presidente ed ognuno dei componenti la Commissione, il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano i requisiti richiesti dal comma precedente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.